

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, della domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso acquedottistico dai pozzi attualmente in gestione ad HERA SpA e AIMAG SpA del campo acquifero in località Cognento (Comune di Modena) presentata da ATERSIR, poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 maggio 2016, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile rilasciare la concessione per l'esercizio della derivazione di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. *Ai fini dell'approvazione della variante urbanistica per l'aggiornamento delle zone di tutela e salvaguardia di cui all'art. 94 del DLgs 152/2006 nello strumento urbanistico del Comune di Modena - variante che comporta di fatto l'ampliamento dell'area già delimitata con il criterio cronologico, inserendo la perimetrazione con il criterio geometrico (200 metri intorno ad ogni singolo pozzo) - dovrà essere acquisito l'assenso del Consiglio Comunale entro trenta giorni dall'invio della Delibera di conclusione della presente procedura, come previsto dall'art. 17, comma 5 della LR 9/99 e s.m.i.*
2. *Dovranno essere realizzati interventi di impermeabilizzazione delle canalette di scolo delle acque di piattaforma delle infrastrutture stradali, con particolare riferimento alla Tangenziale sud di Modena, per le parti che ricadono all'interno delle aree di rispetto dei pozzi di cui all'art. 94 del DLgs 152/2006, al fine di evitare possibili infiltrazione nel sottosuolo di sostanze inquinanti derivanti dal traffico veicolare o da sversamenti accidentali. Tale misura andrà applicata sia per i nuovi pozzi in progetto sia per quelli esistenti, qualora non si sia già provveduto al riguardo.*
3. *Si ritiene possa provvedersi al rilascio della concessione di derivazione dai pozzi di Cognento per una portata istantanea massima totale di 1247 l/s, stante le seguenti portate massime istantanee:*

Pozzi attualmente gestiti da HERA:

Pozzo	Portata massima istantanea di utilizzo (l/s)
A1	64

Pozzo	Portata massima istantanea di utilizzo (l/s)
A2	32
A3	94
A5	67
A6	31
A7	68
A8	51
A9	84
A10	47
A11	51
A12	89

Pozzi attualmente gestiti da AIMAG:

Pozzo	Portata massima istantanea di utilizzo (l/s)
1	54
2	20
3	65
4	55
5	45
7	69
8	74
11	60
12	31
13	60

Le portate indicative di esercizio previste per ognuna delle triplette da realizzarsi sono le seguenti:

- 31 l/s (1° acquifero)
- 22 l/s (2° acquifero)
- 8 l/s (3° acquifero)

per un totale di 61 l/s per ogni tripletta, fermo restando il quantitativo massimo di 61 l/s per ognuna delle triplette. Tale ripartizione delle portate tra le diverse falde è oggetto del monitoraggio di cui al successivo

quadro ambientale e potrà essere rivista agli esiti di tale monitoraggio.

4. L'ubicazione della tripletta di pozzi n. 16 dovrà essere spostata verso est allontanandola per quanto possibile, nella osservanza dei vincoli e delle fasce di rispetto esistenti, dal complesso di edifici oggetto di possibile recupero edilizio presenti lungo la Strada Fonte San Geminiano Ovest.
5. La nuova ubicazione della tripletta di pozzi in parola e relative infrastrutture di servizio, individuate secondo quanto stabilito al punto precedente, dovranno essere trasmesse, con elaborati sviluppati a livello di progetto definitivo, al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna per la verifica di ottemperanza a quanto sopra disposto, nonché al Comune di Modena e alla Provincia di Modena ai fini del recepimento dei nuovi pozzi nei rispettivi strumenti di pianificazione.
6. La realizzazione dei nuovi pozzi in progetto dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - il proponente dovrà ottemperare gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità; a tal fine dovrà trasmettere, utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile dal sito internet: www.isprambiente.gov.it all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale - Via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma): la comunicazione di inizio attività (Mod. 1), le eventuali sospensioni (Mod. 2), le riprese dei lavori (Mod. 3) e la fine indagine (Mod. 4 e 4bis); l'inosservanza di tali norme è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;
 - i lavori per la perforazione del pozzo dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella autorizzazione alla perforazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla Regione;
 - per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non dovrà mettere in comunicazione fra di loro le falde attraversate e pertanto, in funzione della stratigrafia che verrà attraversata in fase di perforazione, si dovrà provvedere all'isolamento delle falde in parola, con particolare riferimento ai livelli acquiferi più superficiali potenzialmente inquinati, mediante la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite o secondo le modalità indicate dal Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione;
 - si ritiene in particolare necessario verificare con attenzione la stratigrafia dei livelli attraversati durante la perforazione e la profondità dei singoli punti di captazione, in modo particolare per i pozzi B e C, che risultano più prossimi alla base dell'acquifero A2, al fine di evitare di mettere in comunicazione i corpi idrici "confinato superiore" e "confinato inferiore".
 - qualora per la perforazione dei pozzi fosse necessario

l'utilizzo di fluidi di perforazione questi dovranno essere costituiti da fanghi a base d'acqua o semplicemente acqua;

• il coperchio del pozzo dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito; l'equipaggiamento del pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

- 7. Per quanto attiene la gestione dell'acqua utilizzata per le operazioni di spurgo, si ritiene possa essere scaricata in corpo idrico superficiale a seguito di decantazione, previa autorizzazione da parte dell'autorità competente e caratterizzazione analitica che ne escluda la presenza di contaminanti.*
- 8. Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 i pozzi dovranno essere dotati di idonei e tarati strumenti per la misurazione delle portate istantanee derivate e dei volumi annui complessivamente prelevati. Sarà cura del concessionario garantire il buon funzionamento della strumentazione e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate al Servizio Regionale competente in materia di tutela della risorsa idrica e all'Autorità di Bacino del fiume Po.*
- 9. Dovranno essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al risparmio della risorsa ed al contenimento dei consumi, a partire da quelle volte alla riduzione delle perdite di rete.*
- 10. I terreni derivanti dagli scavi per i lavori di realizzazione delle condotte di collegamento dei nuovi pozzi alla rete acquedottistica dovranno essere riutilizzati nell'ambito del cantiere. In caso contrario, al fine di un loro riutilizzo in altro sito, dovrà essere prodotto idoneo Piano di Utilizzo ai sensi del DM 161/2012 in assenza del quale i terreni in questione dovranno essere smaltiti come rifiuti.*
- 11. Per quanto attiene i materiali prodotti dall'attività di perforazione (residui solidi e fluidi), di cui si stima una produzione pari a 230 tonnellate a tripletta, questi risultano classificati come rifiuti a cui è assegnato il codice CER 010504 fanghi e rifiuti di perforazione per acque dolci; tali rifiuti risultano classificabili come non pericolosi e pertanto riutilizzabili per operazioni di recupero all'interno del cantiere di origine, ma non classificabili come terre e rocce da scavo. Pertanto qualora venissero riutilizzati all'interno dell'area di origine, se ne richiede il piano di utilizzo e la caratterizzazione, al fine di escludere eventuali contaminazioni. In alternativa i suddetti rifiuti dovranno essere opportunamente smaltiti secondo normativa vigente.*
- 12. Secondo quanto indicato dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna nel parere (lettera prot. n. 4448 del 20 aprile 2016) in merito ai lavori di realizzazione dei nuovi pozzi e relative opere acquedottistiche, gli interventi che comportino modifiche*

all'assetto del sottosuolo, dovranno essere eseguiti sotto il controllo di un archeologo che dovrà operare sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. A tal fine la data di inizio dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata dovrà essere comunicato alla Soprintendenza con congruo anticipo. Resta inteso che i lavori di controllo archeologico, lo scavo e i rilievi grafici e fotografici necessari saranno a carico della committenza.

13. I pozzi non più utilizzati dovranno essere dismessi in maniera definitiva attraverso cementazione. A tal fine dovrà essere presentato un progetto di dismissione all'Autorità competente entro 12 mesi.
14. Al fine di evitare potenziali fenomeni di contaminazione per infiltrazione di acque inquinate dalla superficie, dovranno essere realizzati gli interventi di impermeabilizzazione dei Cavo d'Avia nel tratto in cui tale corpo idrico superficiale attraversa il campo pozzi di Cognento.
15. Dal momento che anche il Cavo Ortigara, che attraversa il campo pozzi di HERA, risulta parzialmente classificato come fognatura ai sensi del Regolamento dei servizi di fognatura del Comune di Modena, si ritiene necessario prevedere anche per il corso d'acqua in questione gli opportuni interventi di adeguamento e manutenzione finalizzati alla tutela delle captazioni acquedottistiche.
16. Analoghe misure di protezione andranno attuate per gli eventuali altri corpi idrici superficiali con funzione mista, di scolo e collettori di acque potenzialmente contaminate (acque di prima pioggia), che dovessero rientrare entro le aree di rispetto dei nuovi pozzi acquedottistici.
17. Per quanto riguarda la contaminazione da nitrati nei diversi acquiferi sfruttati dai pozzi in esame si evidenziano dati discrepanti sul contenuto in nitrati relativa ai corpi idrici "Confinato superiore" e "Confinato inferiore" derivanti da una parte dal Piano di Gestione del Distretto Padano e dall'altra dai dati di monitoraggio relativi ai pozzi in questione riportati nel SIA. Al fine di conseguire dati certi sul livello di concentrazione dei nitrati dei diversi livelli acquiferi appare necessario prevedere un adeguato monitoraggio delle acque emunte dai diversi livelli acquiferi tramite i pozzi in esame. Il monitoraggio dovrà avere cadenza trimestrale e durata di almeno un anno da rivedersi a seguito delle risultanze. Ad esito del monitoraggio potranno essere riconsiderate le ripartizioni degli emungimenti tra i diversi acquiferi.
18. Il piano dei monitoraggi proposto nel SIA allo scopo della protezione dinamica del campo pozzi dovrà specificare lo screening analitico che si intende applicare ai piezometri collocati sulle isocrone dei 365 e 180 gg e dovrà essere integrato prevedendo la realizzazione di piezometri di controllo anche per i nuovi pozzi in progetto e la misura del livello piezometrico statico. Il programma

complessivo dei monitoraggi dovrà essere concordato con il Servizio Regionale competente in materia di tutela della risorsa idrica e con ARPAE entro 90 gg dalla conclusione delle presente procedura di VIA.

19. I dati di monitoraggio andranno trasmessi con cadenza annuale alla Regione Emilia Romagna, ad ARPAE e all'Autorità di Bacino del fiume Po.

20. Per le strutture fuori terra dei nuovi pozzi in progetto (cabine di alloggiamento delle teste pozzo e cabina elettrica) dovranno essere realizzati interventi di mitigazione paesaggistica mediante utilizzo di finiture esterne e/o opere a verde di mascheramento atte ad un corretto inserimento nel contesto territoriale di realizzazione. Le opere in parola andranno concordate con il Comune di Modena.

21. Si richiede che presso il ricettore ritenuto potenzialmente più impattato (ad una distanza di circa 50 metri dalla tripletta P14 e 140 metri da P15), venga eseguita una misura ai sensi del DM 16/03/98, finalizzata a verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziali, sia in periodo diurno che notturno. Nel corso della misura dovrà essere verificata l'eventuale presenza di componenti tonali, riportando nella scheda tecnica la distribuzione in frequenza dei livelli minimi con le relative curve isofoniche, sia relativamente al livello ambientale che al livello residuo, in modo da dimostrare che gli eventuali toni puri siano effettivamente attribuibili alla sorgente in esame. Seppur reputando non necessaria una misura di lunga durata, si richiede comunque di utilizzare le rilevazioni che verranno svolte per la verifica del limite differenziale per argomentare la presenza o meno di criticità anche sui limiti di immissione assoluti. Entro 60 giorni dalla misura, dovrà essere trasmessa ad Arpa ER - Sezione di Modena e al Comune la relazione con gli esiti della rilevazione.

c) di dare atto che il parere ai sensi dell'art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 di competenza del Comune di Modena è compreso all'interno del Rapporto di cui al punto b);

d) di dare atto che relativamente al parere ai sensi dell'art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 di competenza della Provincia di Modena, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

e) di dare atto che ARPAE ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/2001, con Determinazione n. DET-AMB-2016-2018 del 27 giugno 2016, a firma del Dirigente Giuseppe Bagni, che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di dare atto che l'Autorità di Bacino del Po ha rilasciato il parere di competenza ai sensi del R.R. 41/2001 sulla domanda di concessione originaria con nota prot. n. 1708 del 4 marzo 2014, che costituisce l'Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e sulla variante alla domanda di

concessione per la realizzazione di nuovi pozzi con nota prot. n. 7574 del 7 novembre 2014, che costituisce l'Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tali pareri sono stati fatti propri dalla Conferenza di Servizi e inseriti nel Rapporto ambientale di cui al punto 3.10; l'Autorità di Bacino del Po non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione l'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

g) di dare atto che relativamente ai pareri ai sensi del RR 41/2001 di competenza della Provincia di Modena e dell'AUSL di Modena, che non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

h) di dare atto che il parere di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna ai sensi del RR 41/2001 è compreso all'interno del Rapporto di cui al punto b);

i) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 5 della LR 9/99 e successive modifiche ed integrazioni ai fini della variante urbanistica di PSC e POC del Comune di Modena il Consiglio Comunale dovrà esprimere il proprio assenso entro 30 giorni dall'invio della delibera di conclusione della presente procedura di VIA;

j) di dare atto che relativamente al il parere sulla variante urbanistica ai sensi della LR 20/2000 di competenza della Provincia di Modena, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

k) di dare atto che il parere sulla variante urbanistica ai sensi della LR 20/2000 di competenza di ARPAE è compreso all'interno del Rapporto di cui al punto b);

l) di dare atto che relativamente alla verifica di assoggettabilità ai fini VAS ai sensi dell'art. 12 del DLgs 152/2006 di competenza della Provincia di Modena, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

m) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ha espresso il parere ai sensi del DLgs 42/2004 con nota prot. n. 4448 del 20 aprile 2016 che costituisce l'Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi e inserito nel Rapporto ambientale di cui al punto 3.10;

n) di dare atto che relativamente al parere previsto dall'accordo tra Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle derivazioni di interesse interregionale, di competenza della Regione Lombardia, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

o) di dare atto che relativamente al Nullaosta in merito

all'interferenza del progetto con la ex linea ferroviaria MI-BO di competenza di RFI, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

p) di dare atto che i sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono rilasciate nell'ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;

q) di stabilire ai sensi dell'art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 (cinque) anni dall'approvazione della presente delibera;

r) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente ATERSIR;

s) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Modena, al Comune di Modena, ad ARPAE, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Arie e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna, all'Autorità di Bacino del Po, all'AUSL di Modena, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, alla Regione Lombardia e a RFI;

t) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

u) di pubblicare, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del DLgs 152/2006 il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.